

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 102/1952 SULLA SICUREZZA SOCIALE (NORME MINIME).

Anno 2016

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n. 102/1952, si rimanda a quanto rappresentato nel rapporto redatto dal Governo italiano, nell'anno corrente, sull'applicazione del Codice Europeo di Sicurezza Sociale, che, ad ogni buon fine, si allega.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata nella Domanda Diretta della Commissione di esperti, in relazione al diffuso fenomeno in Italia dei matrimoni di "convenienza" tra cittadini italiani anziani e giovani donne (per lo più colf e badanti), si osserva quanto segue.

Il Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ai sensi dell'art. 18, comma 5, ha stabilito che, in caso di matrimonio fra un ultrasettantenne e una persona con vent'anni di differenza d'età, le pensioni di reversibilità sarebbero state liquidate con un taglio a seconda degli anni di nozze (del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci; per cui minori gli anni, maggiore la percentuale di taglio effettuata sino all'80 per cento), con le sole eccezioni in caso di presenza di figli di minore età, di studenti ovvero di inabili.

La *ratio* di tale provvedimento era quello di introdurre un deterrente al fenomeno in crescita di anziani pensionati che convolavano a nozze con persone molto giovani, che alla loro morte avrebbero beneficiato della pensione di reversibilità per molti anni, con un gravoso onere per le casse pubbliche.

In effetti, è stato calcolato che ogni anno siano circa 3.000 i matrimoni contratti da anziani di età compresa tra i 70 e gli 85 anni e, fino ad oggi il numero si aggira intorno ai 30.000, rappresentando, con tali proporzioni, un'emergenza sociale per il Paese.

Tuttavia, si segnala, con una recentissima sentenza (n. 174/2016 - *All. I*), la Corte Costituzionale, intervenendo nella questione di legittimità costituzionale, sollevata nei confronti dell'art. 18, comma 5 del D.L 98/2011, pone un freno a tale disposizione, pronunciandosi in modo sfavorevole all'iniziativa del legislatore, ritenendo che **non sia ragionevole applicare una limitazione all'assegno erogato dall'INPS**, sulla base dei parametri elencati e riportati all'interno del dispositivo di legge.

Per i giudici della Corte Costituzionale, dunque, la norma è illegittima, poiché la pensione di reversibilità non può essere legata alla differenza d'età, né alla **durata del matrimonio**, per via della sua funzione di solidarietà (...“*regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli articoli 36 e 38 della Costituzione....*”).

Inoltre, la stessa Corte ritiene che non sia possibile considerare che tutte le unioni, caratterizzate da forti differenze d'età, siano dettate da un interesse economico, anche in ragione del cambiamento dei costumi della società italiana e dell'aumento dell'aspettativa di vita.

Nella pratica, a seguito di tale pronuncia, la legge di cui sopra che cercava di porre dei limiti all'entità dell'assegno versato in favore dei superstiti, al verificarsi dei requisiti sopra richiamati, è abrogata, determinando come conseguenza, il rimborso di tutte le pensioni di reversibilità liquidate dal 2012 ad oggi e contenenti il taglio.

Da parte del pensionato non sarà necessaria alcuna iniziativa, in quanto l'Inps, d'ufficio, provvederà a ripristinare l'intero importo e a rimborsare la differenza esistente sulle mensilità arretrate.

Mentre, per quanto concerne le nuove domande di reversibilità, sarà di fatto ripristinata la situazione ordinaria per tutti.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Sentenza della Corte Costituzionale n. 174-2016;**
2. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.

CF

Di seguito si allega il rapporto redatto dal Governo italiano sull'applicazione del Codice Europeo di Sicurezza Sociale, inviato al Consiglio d'Europa nel corrente anno.

CONSIGLIO D'EUROPA

REPORT BIENNALE

DEL

CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE

(ARTICOLO 76 – PARTI NON PREVISTE
NELLA RATIFICA DEL CODICE
O IN NOTIFICA FATTA SUCCESSIVAMENTE)

STRASBOURG

REPORT

Presentato dall'Italia conformemente alle disposizioni dell'articolo 76 del Codice europeo di Sicurezza sociale per il periodo dal **1° luglio 2014 al 30 giugno 2016**, sullo stato della legislazione e della sua applicazione nazionale, concernente le disposizioni delle parti II, III, IV, IX e X del Codice europeo di Sicurezza sociale, non specificate nella sua ratifica, o in una successiva notifica.

PARTE III

PRESTAZIONI DI MALATTIA

Riferimenti normativi

- Art. 7, Legge n. 831 del 24 aprile 1938 concernente "l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare";
- Art. 4, D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970 "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi";
- Art. 6, comma 15, Decreto Legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1988, n. 48, "Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N P.S";
- Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
- Art. 1, comma 788, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)";
- Art. 24, comma 26, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Campo di applicazione

L'indennità di malattia è una prestazione previdenziale volta a compensare la perdita del reddito da lavoro, dovuta ad un evento di malattia di natura comune che comporti un'incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.

Sono assicurati per la tutela previdenziale della malattia, i lavoratori, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, appartenenti alle seguenti categorie e settori:

SETTORE	CATEGORIE
INDUSTRIA ARTIGIANATO	Apprendisti Operai Categorie assimilate (es. Portuali) Lavoranti a domicilio
TERZIARIO E SERVIZI (EX COMMERCIO)	Apprendisti Operai Impiegati Categorie assimilate (es. Sacristi)
CREDITO ASSICURAZIONI SERVIZI TRIB. APP.	Apprendisti Personale denunciato come salario
AGRICOLTURA	Apprendisti Operai Compartecipanti e piccoli coloni
MARITTIMI	Marittimi componenti l'equipaggio della nave Altri lavoratori imbarcati
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	

Sono altresì assicurati:

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

- Non iscritti contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria;
- Non pensionati

a) Per i lavoratori dipendenti, il diritto alla tutela previdenziale della malattia sorge dalla data di effettivo inizio di un rapporto di lavoro per il quale è prevista l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In linea generale, la prestazione viene indennizzata dall'Inps a partire dal 4° giorno dell'evento di malattia e fino ad un massimo di complessivi 180 giorni annui.

Esistono, inoltre, specifiche disposizioni normative per determinate categorie di lavoratori (lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, lavoratori agricoli). Per alcune di queste occorre anche un requisito minimo contributivo.

L'indennità viene generalmente erogata dal datore di lavoro che l'anticipa per conto dell'INPS e procede successivamente a conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto.

Per ottenere l'indennità di malattia, è necessario che l'infermità venga documentata dal lavoratore all'Inps e al datore di lavoro mediante apposita certificazione medica presentata nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Per i lavoratori che esercitano un'attività a tempo indeterminato, esiste un periodo di conservazione del diritto pari a 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori, invece, con contratto di lavoro a tempo determinato la tutela previdenziale non può superare la data di cessazione del rapporto stesso.

b) I lavoratori iscritti alla Gestione separata che versino contributi con aliquota piena hanno diritto (se non titolari di pensione, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e in possesso del requisito contributivo e reddituale) ad una specifica tutela in caso di degenza ospedaliera e di malattia.

L'indennità di degenza ospedaliera è corrisposta in presenza di ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private, per un massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

L'indennità di malattia è erogata per eventi di malattia (di durata non inferiore a 4 giorni) per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni.

Misura delle prestazioni

Il Comitato di esperti nei suoi commenti riportati nella nota tecnica dell'ILO, circa l'art. 12 par. 1 della Carta Sociale, aveva chiesto informazioni sui salari minimi settoriali più bassi e sulla misura della prestazione. A tal proposito vedi i dati statistici nella sezione successiva

Sulla misura della prestazione occorre precisare che, sulla base della contrattazione collettiva dei diversi settori lavorativi, in linea generale, è prevista, a carico del datore di lavoro, l'erogazione di una percentuale di retribuzione che si aggiunge alla quota erogata dall'Istituto e che consente al lavoratore di non subire penalizzazioni economiche a fronte dell'evento morboso.

Importo minimo indennità di malattia

L'indennità economica di malattia a carico dell'INPS è pari, per la generalità dei lavoratori, al 50% della retribuzione corrisposta nel mese precedente l'inizio dell'evento dal 4° al 20° giorno e per i giorni successivi al 20°, al 66,66% della suddetta retribuzione.

Non esistono limiti minimi alla prestazione corrisposta ma considerando che, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge, si riporta a titolo esemplificativo nella tabella seguente, l'importo della prestazione calcolata in riferimento a tali valori minimi.

Anno	Minimale di retribuzione giornaliera	Indennità giornaliera di malattia
2012	45,7	22,9
2013	47,1	23,5
2014	47,6	23,8
2015	47,7	23,8

Lavoratori dipendenti

- a) In generale, l'importo dell'indennità di malattia riconosciuto ai lavoratori, tra il 4° e il 20° giorno di malattia, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel corso delle quattro settimane o del mese immediatamente precedenti la data di inizio dell'evento. Dal 21° al 180° giorno di malattia, il suddetto importo è pari al 66,66% del totale della retribuzione media giornaliera; i primi 3 giorni dell'evento di malattia non sono indennizzabili (periodo di carenza);
- b) per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all'Albo delle imprese artigiane l'indennità è commisurata all'80% della retribuzione media globale;
- c) per i disoccupati e i lavoratori sospesi dal lavoro tale indennità è ridotta ai 2/3 delle suddette percentuali;
- d) ai ricoverati senza familiari a carico:
l'indennità è ridotta ai 2/5, per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Degenza ospedaliera

L'indennità viene calcolata - con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo previsto dalla legge (che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento).

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2016, l'indennità, calcolata su euro 274,86, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 21,99 € (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- 32,98 € (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 43,98 € (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Malattia

La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l'indennità di malattia viene calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento il citato importo previsto dalla legge (che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia).

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2016, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è stato confermato rispetto a quello indicato per l'anno precedente risulta pari a euro 100.324,00, l'indennità viene calcolata su euro 274,86 (euro 100.324,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 10,99 € (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- 16,49 € (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 21,99 € (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Lavoratori marittimi

(Art. 7 della legge n. 831 del 1938)

1. Indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale

E' la prestazione economica erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l'imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione.

La misura delle prestazioni è pari al 75% della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti allo sbarco.

La prestazione viene erogata a partire dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi (comprese le festività) fino alla guarigione clinica e comunque fino al massimo di dodici mesi dallo sbarco.

2. Indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare (sickness manifested after debarkation).

La malattia complementare è un istituto caratteristico del settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall'art. 7 della L. n. 831/1938. L'origine storica dell'istituto va ricercata nell'esigenza di garantire una copertura assicurativa del lavoratore per le malattie contratte a bordo, che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco.

L'indennizzo viene corrisposto nella misura del 75% della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco. Hanno diritto a tale prestazione solo gli equipaggi di specifiche tipologie di nave (navi da traffico munite di ruolo d'equipaggio, rimorchiatori di alto mare e navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo).

3. Indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro.

I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alle prestazioni previste dai titoli precedenti, alla corresponsione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesti dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco.

Viene corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

4. Temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune.

Destinatari sono i marittimi che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei

all'espletamento dei servizi della navigazione e che necessitano di cure e terapie.

Il giudizio di idoneità/inidoneità alla navigazione compete alle Commissioni mediche permanenti di primo grado operanti presso le capitanerie di Porto.

Al marittimo è riconosciuta, per tutto il periodo dell'inidoneità fino ad un massimo di un anno dalla dichiarazione, un'indennità giornaliera nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco.

DATI STATISTICI INDENNITA' DI MALATTIA

Come richiesto dal Comitato di Esperti ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni di malattia, si forniscono i dati contenuti negli allegati statistici ai bilanci consuntivi riguardanti le giornate indennizzate e il relativo importo medio giornaliero distinto per le prestazioni a pagamento diretto e per le prestazioni conguagliate con i versamenti contributivi effettuati dai datori di lavoro per i lavoratori non agricoli.

Anno	Prestazioni a pagamento diretto				Prestazioni a conguaglio lavoratori non agricoli	
	Giornate indennizzate (migliaia)			Importo medio giornaliero (euro)		
	Agricoli	Altri	Totale		Giornate indennizzate (migliaia)	Importo medio giornaliero (euro)
INDENNITA' DI MALATTIA						
2012	5.632	173	5.805	30,32	39.309	40,68
2013	5.890	170	6.060	31,11	38.039	41,41
2014	6.004	159	6.163	31,36	37.772	41,87
2015	5.915	159	6.074	32,24	36.981	42,37

Fonte: Allegato statistico ai bilanci consuntivi (2012-2014); per il 2015 il dato è provvisorio

ARTICOLO 65

Art. 15

- A. Si è fatto riferimento al sotto-paragrafo (a) dell'art. 15.**
- B. La categoria di persone protette individuate è quella dei lavoratori dipendenti privati**
- C. Ai sensi dell'art.74, TITOLO I**
- a. Numero dei lavoratori dipendenti privati (anno 2015) 9.300.000
(Fonte: INPS, Bilancio preventivo 2016)
 - b. Numero totale dei lavoratori dipendenti (media 2015) 16.988.000
(Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro)
 - c. Percentuale tra il numero dei lavoratori dipendenti privati assicurati INPS (a) e il totale dei lavoratori dipendenti (b) 54,74%*

*La quasi totalità dei lavoratori dipendenti non coperti dall'assicurazione malattia gestita dall'INPS è garantita in via contrattuale dal datore di lavoro

D. Non ricorre

Art. 16 ai sensi dell'Art.65, TITOLO I

A. Ci si è avvalsi dell'art. 65

Art.65 - Titolo I

- A. Per quanto riguarda le regole di calcolo si veda [la sezione precedente](#). Nei casi prospettati non ricorre il paragrafo 3 dell'art.65.**
- B. Lavoratore tipo: operaio metalmeccanico di terzo livello Art. 65, comma 6, lettera (b). La scelta del lavoratore tipo e la determinazione dei salari di riferimento sono illustrati nella [nota dedicata all'art.65](#) (cfr. pagine successive).**
- C. Salario ANNUO del lavoratore tipo:**

ANNO	SALARIO ANNUO	SALARIO GIORNALIERO
2015	€ 22.709,33	€ 72,79
2014	€ 22.395,79	€ 71,78
2013	€ 21.913,69	€ 70,24

1. Il salario annuo non cambia in relazione alla regione del lavoratore
2. Non ricorre

**Art. 16
ai sensi dell'Art.65, TITOLO II**

D. Importo della prestazione

- per le giornate indennizzabili dal 4° al 20° giorno di malattia * (50% della Retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'inizio della malattia comprensiva dei ratei di 13[^] e 14[^]) € 36,39
 - per la giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno nell'anno solare (66,66% della Retribuzione media globale giornaliera calcolata come sopra) € 48,52

* (i primi 3 giorni sono di "carenza" e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'Azienda)

**Importo mensile dell'assegno al nucleo familiare per un
E/F. lavoratore monoreddito con moglie e due figli**

- periodo 1/1/2015-31/12/2015 (vedi Allegato n. 1)
 - i sussidi familiari spettano in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata (malattia, maternità, ferie, etc...)
 - il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno

periodo 1/1/2015- 30/6/2015	mensile	gg/26
Reddito 2013 nell'intervallo 21.819,08 - 21.933,91	€ 186,83	€ 7,19
periodo 1/7/2015- 31/12/2015		
Reddito 2014 nell'intervallo 22.323,00 - 22.438,05	€ 182,50	€ 7,02

G. Percentuale tra il reddito del lavoratore in caso di malattia e il suo reddito abituale

- per le giornate indennizzabili dal 4° al 20° giorno di malattia $(\text{€}36,39 + \text{€}7,19) / (\text{€}72,79 + \text{€}7,19) \times 100$ 54,5%
 - per le giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno nell'anno solare $(\text{€}48,52 + \text{€}7,19) / (\text{€}72,79 + \text{€}7,19) \times 100$ 69,7%

Art. 16

Lavoratrice senza carichi di famiglia con retribuzione pari a quella di un lavoratore operaio metalmeccanico di III livello (vedi sopra)

D. Importo della prestazione

- per le giornate indennizzabili dal 4° al 20° giorno di malattia * € 36,39
(50% della Retribuzione media globale giornaliera dl mese precedente l'inizio della malattia comprensiva dei ratei di 13^ e 14^)
- per la giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno nell'anno solare € 48,52
(66,66% della Retribuzione media globale giornaliera calcolata come sopra)

* (i primi 3 giorni sono di "carenza" e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'Azienda)

Percentuale tra il reddito del lavoratore in caso di malattia

G. e il suo reddito abituale

- per le giornate indennizzabili dal 4° al 20° giorno di malattia 50,0%
 $(€36,39)/(€72,79) \times 100$
- per la giornate indennizzabili dal 21° al 180° giorno nell'anno solare 66,7%
 $(€48,52)/(€72,79) \times 100$

MISCELLANEE

a) Avverso i provvedimenti di reiezione della domanda e i provvedimenti che dispongono la sospensione e la decadenza delle prestazioni, il lavoratore dipendente può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS direttamente *on-line* (accedendo al sito dell'Istituto, sezione "servizi online", mediante l'apposito codice PIN"), entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l'Istituto si sia pronunciato. Il Comitato Provinciale dell'INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l'interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere al giudice.

Per i ricorsi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata è competente a decidere in unica istanza il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995;

- b) il costo delle prestazioni è finanziato mediante versamento di contributi obbligatori versati dai datori di lavoro e dai lavoratori;
- c) l'Istituto per la Sicurezza Sociale (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è l'autorità incaricata della supervisione dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti e indica il modo in cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere chiamati a cooperare. I Ministeri vigilanti sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- d) la prestazione è concessa indipendentemente dal reddito personale o familiare dell'assicurato;
- e) il pagamento dell'indennità di malattia non viene rivisto in base alle variazioni del costo della vita, ma varia in base alla retribuzione;
- f) si prega di allegare copia delle leggi e dei regolamenti di cui al presente report. Se i rapporti sull'applicazione della normativa sono sottoposti a un'autorità nazionale, si prega di fornire una copia del report più recente. (A cura del Ministero del Lavoro);
- g) il governo italiano ritiene più conveniente per ratificare il nuovo Codice, invece di ratificare le parti di quello attuale, che non sono state ratificate finora. (A cura del Ministero del Lavoro);
- h) tutte le disposizioni del Codice sono coperte dalla legislazione italiana.

PARTE IV

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Riferimenti normativi

- Art. 28bis, paragrafo 1, Reg. n. 31 del 18/12/1961, del "Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee".
 - Legge 402 del 26 luglio 1975;
 - Decreto legislativo n. 317/1987, convertito nella legge n. 398/1987;
- Art.1, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000;
 - Art. 2, §1, Legge n. 92 del 28 Giugno 2012;
 - Legge 183 del 10 dicembre 2014;
 - DPCM n.159/2014;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati";
 - Decreto Legislativo N. 148 del 14 settembre 2015)
 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 310;

Aspi e MiniAspi

(Legge n. 92 del 28 Giugno 2012)

ASpI

L'ASpI – Assicurazione Sociale per l'Impiego è una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.

Tale prestazione è in vigore per gli eventi di disoccupazione intervenuti entro il 30 aprile 2015; dal 1° maggio 2015, infatti, è stata sostituita da una nuova prestazione denominata NASpI, come di seguito verrà meglio specificato.

La prestazione spetta:

- ai lavoratori dipendenti del settore privato
- ai dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e della scuola;
- agli apprendisti;
- ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni;
- al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

La prestazione non spetta:

- ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma;
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.

Requisiti

a) Stato di disoccupazione involontario

Il beneficio è pagato anche se il lavoratore si dimette dal suo impiego per giusta causa (es. mancata retribuzione, molestie sessuali, demansionamento professionale, mobbing). Non spetta in caso di dimissioni o risoluzione consensuale. Tuttavia, per queste due ultime fattispecie fanno eccezione:

- il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- mancata accettazione di trasferimento ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

A seguito dell'evento di disoccupazione gli interessati dovranno rilasciare presso il Centro per l'Impiego una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

b) Requisito contributivo e assicurativo

L'indennità è pagata ai lavoratori:

- che abbiano almeno 52 settimane di contributi nei due anni precedenti il licenziamento;
- che abbiano versato almeno un contributo settimanale di disoccupazione nei due anni precedenti la domanda.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione ASPI, sulla base del criterio della prevalenza. Il parametro di riferimento per valutare il numero dei contributi è di 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana di contribuzione.

Calcolo della prestazione

L'importo, corrisposto mensilmente, ammonta a:

- 75% della retribuzione media mensile, imponibile ai fini previdenziali, degli ultimi due anni se questa è pari o inferiore ad un importo massimo stabilito dalla legge (€ 1.195 per l'anno 2015). La misura della prestazione non può comunque superare un importo massimo che, per l'anno 2015, ammonta a € 1.300;
- se la retribuzione media mensile supera € 1.195, l'indennità viene incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l'importo massimo stabilito per legge.

All'indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi; un'ulteriore riduzione del 15% viene applicata dopo il dodicesimo mese di fruizione.

La prestazione, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, può comprendere il pagamento di assegni al nucleo familiare, se dovuti.

La durata della prestazione, per eventi intervenuti fino al 30 aprile 2015, è collegata all'età anagrafica del lavoratore:

Età		
meno di 50 anni	tra 50 e 55 anni	più di 55 anni
10 mesi	12 mesi	16 mesi, entro i limiti delle settimane contributive degli ultimi due anni

Dal 1 maggio 2015 è stata introdotta la NASPI

Sospensione, riduzione e revoca della prestazione

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato, dal quale derivi un reddito superiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (€ 8.000 per il 2015), l'erogazione della prestazione ASPI può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi;

entro questo periodo, l'indennità può essere ripristinata per il periodo residuo spettante qualora il lavoratore si trovasse nuovamente disoccupato.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (rispettivamente di € 4.800 per il lavoro autonomo e di € 8.000 per il lavoro parasubordinato), il soggetto titolare dell'indennità ASPI deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nei limiti di cui sopra, la prestazione viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno.

L'attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), è invece totalmente compatibile con la prestazione di disoccupazione ASPI, purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro annui (al netto dei contributi previdenziali).

Di seguito, i casi in cui si verifica la decadenza dal beneficio:

- omessa comunicazione all'INPS dei redditi presunti;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
- inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'INPS (art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012);
- perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che i lavoratori non optino per l'indennità di disoccupazione percepita.

Sono considerate ipotesi di decadenza anche:

- il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non la regolare partecipazione;
- la mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità;

- il rifiuto di partecipare alle attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione qualora queste si svolgano in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

MinIASpI

Possono beneficiare della prestazione tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che non sono in possesso dei requisiti contributivi previsti per l'ASpI. Infatti, è sufficiente avere almeno 13 settimane di contributi nell'anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro per poter accedere al beneficio. Tale prestazione è in vigore per gli eventi di disoccupazione intervenuti entro il 30 aprile 2015; dal 1° maggio 2015 è stata sostituita dalla NASpI, come di seguito verrà meglio specificato. Per l'ambito di applicazione si rimanda a quanto già specificato per l'ASpI.

La prestazione spetta, o non spetta, alle medesime categorie di lavoratori dipendenti già elencate per l'ASpI.

Requisiti

- a) *Stato di disoccupazione involontario e nei casi di dimissioni per giusta causa e dimissioni volontarie o risoluzione consensuale già descritte per l'ASpI.*

A seguito dell'evento di disoccupazione gli interessati dovranno rilasciare presso il Centro per l'Impiego una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

- b) *requisiti assicurativi e contributivi*

L'indennità è pagata ai lavoratori che abbiano almeno 13 settimane di contributi nell'anno precedente il licenziamento; non è richiesta l'anzianità assicurativa minima.

Misura della prestazione

Per l'importo corrisposto mensilmente si fa riferimento alle modalità di calcolo già illustrate per l'ASpI.

La durata della prestazione, per eventi intervenuti fino al 30 aprile 2015, è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nell'anno precedente l'evento di disoccupazione.

La prestazione, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, può comprendere il pagamento di assegni al nucleo familiare, se dovuti.

Sospensione, riduzione e revoca della prestazione

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato, per un periodo massimo di 5 giorni, l'erogazione della prestazione Mini-ASpI può essere sospesa e, allo scadere l'indennità riprende ad essere corrisposta per il residuo periodo spettante.

Per le altre compatibilità della prestazione MiniASpI con le diverse tipologie di lavoro si rimanda a quanto già specificato per l'ASpI.

Il beneficiario decade dal diritto a percepire l'indennità in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni e in tutti gli altri casi già specificati per l'ASpI.

Indennità di disoccupazione NASpI

Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ha dettato nuove norme in materia di ammortizzatori sociali, tra cui la disoccupazione, in conformità con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015 - un'indennità mensile di disoccupazione denominata *Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego* (NASpI), per il sostegno al

reddito dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La nuova prestazione, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce l'ASPI e la MiniASPI.

La prestazione spetta, o non spetta, alle medesime categorie di lavoratori dipendenti già elencate per l'ASPI.

Requisiti

a) Stato di disoccupazione involontario

Il beneficio è pagato anche se il lavoratore si dimette dal suo impiego per giusta causa.

L'indennità, invece, non spetta in caso di dimissioni o risoluzione consensuale. Tuttavia, fanno eccezione:

- la risoluzione o le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- il licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione (di cui all'art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23/2015) proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604/1966);
- la risoluzione del rapporto per mancata accettazione di trasferimento ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

A seguito dell'evento di disoccupazione gli interessati dovranno rilasciare presso il Centro per l'Impiego una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

b) Requisito contributivo e assicurativo

A differenza di quanto prescritto in materia di ASPI dall'art. 2, comma 4 lett. b), della legge 28 giugno 2012 n.92 – che prevedeva tra i requisiti di accesso alla prestazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione - ai fini del diritto alla NASPI non è richiesto analogo requisito di anzianità assicurativa.

L'indennità è pagata ai lavoratori:

- che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- che abbiano, a prescindere dal minimale contributivo, almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (per giornate di lavoro effettivo si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria).

In relazione a tale requisito, riguardo ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – si fa riferimento alla presenza di almeno cinque settimane di contribuzione, anche derivanti da più rapporti di lavoro; poiché una settimana è convenzionalmente di sei giorni, cinque settimane equivalgono al requisito delle trenta giornate. Per le altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è altrettanto possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione NASPI, sulla base del criterio della prevalenza nell'ambito del periodo di osservazione.

Misura della prestazione

Per la misura della prestazione si fa riferimento alle modalità di calcolo già declinate per l'ASpI. Tale importo non può comunque superare il limite massimo individuato annualmente per legge (€ 1.300,00 per gli anni 2015 e 2016) e non è previsto legislativamente un importo minimo.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli assegni al nucleo familiare, se spettanti.

All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

La prestazione viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E' parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Infatti, il beneficiario di indennità NASpI, che intenda avviare un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere, dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le fattispecie di cui sopra, la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo spettante e non ancora erogato.

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.

Sospensione, riduzione e revoca della prestazione

La NASpI è sospesa in caso di:

- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato per un periodo massimo di sei mesi, a prescindere dal reddito che ne deriva, al termine del quale l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante;

- nuova occupazione all'estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all'UE o con cui l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
- omessa comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato.

La NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno, in caso di:

- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo indeterminato, qualora il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000 per il lavoro dipendente – anni 2015 e 2016) - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione;
- svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (rispettivamente di €4.800 per il lavoro autonomo e di € 8.000 per il lavoro parasubordinato – anni 2015 e 2016);
- svolgimento di attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), che dia luogo a compensi compresi tra i 3.000 e i 7.000 euro annui (al netto dei contributi previdenziali).

E' prevista la decadenza dall'indennità:

- mancata comunicazione entro un mese all'INPS dell'inizio dell'attività lavorativa e del il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.
- in tutti i casi di omessa comunicazione all'INPS dei redditi presunti;
- se vi è una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
- se è iniziata un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'INPS (art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012);
- se si perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- se si acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che i lavoratori non optino per l'indennità NASpI;
- se il beneficiario rifiuta di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non la regolare partecipazione;

- se il lavoratore non accetta un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità;
- in caso di rifiuto di partecipare alle attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione qualora queste si svolgano in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

La prestazione DIS-COLL

(Art. 15, Titolo II, Decreto legislativo No. 22 del Marzo 2015)

La prestazione di disoccupazione denominata DIS-COLL è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, prorogato, attualmente, fino al 31 dicembre 2016.

La DIS-COLL non spetta:

- ai titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- agli amministratori ed i sindaci;
- ai titolari di Partita Iva;
- agli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Requisiti

- stato di disoccupazione involontaria;
- almeno tre mesi di contribuzione accreditata nella gestione separata nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro, fino al giorno di disoccupazione.

Calcolo della prestazione

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso.

La misura della prestazione è pari:

- al 75% del reddito medio mensile¹ nell'ipotesi in cui lo stesso sia inferiore all'importo stabilito per legge e annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT (1.195 euro per gli anni 2015 e 2016);
- al 75% dell'importo stabilito per legge (1.195 euro per il 2015 e 2016), incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, qualora il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore al predetto importo.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare la misura massima mensile di 1.300 euro per gli anni 2015 e 2016 e non è previsto un importo minimo.

A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno) l'indennità DIS-COLL si riduce di un importo pari al 3%.

La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Sospensione, riduzione e revoca della prestazione

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato, l'erogazione della prestazione DIS-COLL può essere sospesa per un periodo massimo di 5 giorni, allo scadere del quale l'indennità riprende ad essere corrisposta per il residuo periodo spettante.

Per le altre compatibilità della prestazione DIS-COLL con le diverse tipologie di lavoro e per i casi di decadenza, si rimanda a quanto già specificato per la NASPI.

¹ In virtù dell'indirizzo reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 21 aprile 2015, esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della prestazione, per "mesi di contribuzione o frazione di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione. Così operando, ai fini della determinazione della durata della prestazione è possibile prendere a riferimento anche le singole frazioni di mese.

L'Assegno sociale di disoccupazione (ASDI)

(Art. 16, Titolo III, Decreto legislativo No. 22 del Marzo 2015)

L'Assegno sociale di disoccupazione (ASDI), ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), che abbiano fruito di questa per la sua intera durata e che siano, a tale data, ancora privi di occupazione.

Requisiti

Il sostegno è riservato ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori di età pari o superiore a 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.

La condizione essenziale è che sussista una condizione economica di bisogno, attestata da un ISEE pari o inferiore a 5.000 euro. I particolari requisiti necessari per avere diritto all'ASDI denotano la natura assistenziale della prestazione.

Sospensione, riduzione e revoca della prestazione

L'indennità è sospesa nei seguenti casi:

- mancato aggiornamento della Dichiarazione sostitutiva Unica² (di seguito DSU) ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell'anno di percezione della prestazione;
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell'attività lavorativa inferiore a 6 mesi;
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell'attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione dell'ASDI-com e per 30 giorni dall'invio dello stesso;

² la Dichiarazione Sostitutiva Unica e' un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Va compilata ai fini dell'ISEE.

- scadenza del periodo di validità dell'ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU.

L'indennità è ridotta nei seguenti casi:

- mancata presentazione alla prima e alla seconda convocazione da parte del Centro per l'impiego competente, in assenza di giustificato motivo;
- mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento;
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro;
- avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un'imposta loda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi della legge.

L'indennità decade nei seguenti casi

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
- c) inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
- d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento dell'ASDI;
- e) superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione del titolare dell'ASDI o di un membro del nucleo familiare ai fini ISEE;
- f) mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell'ISEE corrente.

Misura della prestazione

L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi per un importo pari al 75% dell'ultima indennità di NASpI percepita. L'importo comunque non può essere superiore a quello dell'assegno sociale (€ 448,52

per il 2015 e 2016), né inferiore a quello della c.d. carta acquisti (DPCM n.159/2014).

Detto importo può essere incrementato, in base al numero di figli a carico, sino ad un massimo di ulteriori €163.

In ogni caso l'ASDI spetta per un massimo di:

- sei mesi nei dodici a partire dal termine della prima NASPI che ha generato la prestazione, e di
- ventiquattro mesi negli ultimi sessanta, sempre a partire dal termine della prima NASPI che ha generato la prestazione.

Maggiorazione per figli a carico	Importo massimo (a partire da 448,52)
1 figlio	€89.70
2 figli	€116.60
3 figli	€140.80
4 o più figli	€163.30

Non sono previsti gli ANF (Assegni per il nucleo familiare) né l'accredito della contribuzione figurativa.

La disoccupazione agricola

La prestazione di disoccupazione agricola è destinata al sostegno degli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e precisamente:

- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

La domanda viene presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione.

Requisiti

- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.

Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli versati per attività lavorativa dipendente nel settore non agricolo (purché non sia prevalente a quella svolta in agricoltura) e quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Misura della prestazione

L'indennità viene pagata in un'unica soluzione e spetta:

- per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo del parametro annuo di 365 (366) giornate (la somma delle giornate lavorate e quelle indennizzate non deve essere superiore a 365/366);
- nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata fino ad un massimo di 150 giorni;
- nella misura del 30% della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Non è applicata la trattenuta per il contributo di solidarietà.

L'importo giornaliero dell'indennità non deve superare il limite massimo indennizzabile che per il 2015 e il 2016 è pari ad €1.165,58 mensili ed €38,85 giornalieri.

Lavoratori rimpatriati

(L. No. 402 of 25/07/1975)

I cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati che applicano la normativa comunitaria o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali), rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero), che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974, possono ottenere l'indennità di disoccupazione alle seguenti condizioni:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La prestazione decorre:

- dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivo alla data del rimpatrio.

L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali, diverse in base alla qualifica rivestita dal lavoratore, determinate per l'anno di riferimento della prestazione da erogare e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Il cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato, in presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

All'atto della presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente Autorità consolare italiana.

Il cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria, in base all'art. 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, se beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero, al rientro in Italia alla ricerca di un lavoro può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili fino ad un massimo di sei mesi.

Poiché le prestazioni spettanti a carico delle Istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall'istituzione debitrice, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati è determinata tenendo presente le informazioni fornite dall'Istituzione estera nel formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione) e le giornate già indennizzate da tale Istituzione sono detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.

Ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee (Comunità Economica Europea e Comunità Europea dell'Energia Atomica)

(Art. 28bis, paragrafo 1, Reg. n. 31 del 18/12/1961, del "Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee")

Un caso a parte è rappresentato dagli ex agenti temporanei o contrattuali per i quali è stabilito che beneficiano di un'indennità mensile di disoccupazione nel caso in cui si trovino senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee e se:

- non sono titolari di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee;
- la cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari;
- hanno prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi;
- risiedono in uno stato membro delle Comunità.

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione gli ex agenti devono iscriversi come disoccupati presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabiliscono la propria residenza e devono adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato. Devono, inoltre, trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui appartenevano, l'attestato, modulo CE-AATC compilato dall'Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti.

Si precisa inoltre che agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee che siano cittadini italiani e residenti in Italia, in applicazione del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 18/12/1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, potrà essere riconosciuta - in presenza di tutti i requisiti - la prestazione di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati prevista dalla Legge n. 402 del 1975.

Osservazioni del Comitato

Il Comitato di esperti nelle sue osservazioni all'art. 12 della Carta Sociale, contenute nella nota tecnica dell'ILO, evidenzia che le prestazioni di disoccupazione possono ritenersi adeguate qualora, tra le altre cose, venga previsto anche un arco temporale ragionevole in cui il percettore dell'indennità di disoccupazione possa rifiutare un lavoro o un corso di formazione, non corrispondente alle sue precedenti mansioni, senza decadere dalla prestazione. Pertanto, il Comitato chiede se la normativa italiana preveda tale periodo e se definisce la sua durata.

A tal proposito, si segnala che la normativa vigente in Italia non ha previsto un arco temporale durante il quale i percettori delle indennità di disoccupazione possano rifiutare di partecipare a percorsi formativi, o un nuovo lavoro, senza decadere dalla prestazione. Tuttavia, l'art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, nell'introdurre misure relative agli obblighi di partecipazione del disoccupato sia alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro che agli interventi di politica attiva mirata al reinserimento nel mercato del lavoro, quali meccanismi di condizionalità ai fini del mantenimento delle prestazioni di disoccupazione, specifica altresì che il beneficiario ha facoltà di non adempiere ai suddetti obblighi di partecipazione quando le iniziative si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per le stesse motivazioni, il percettore dei benefici ha facoltà di rifiutare un'offerta di lavoro non congrua. L'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2015 fornisce la nozione di offerta di lavoro congrua:

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.

Trattamenti di integrazione salariale

Decreto Legislativo N. 148 del 14 settembre 2015)

[L. 183 del 16 dicembre 2014]

Il Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (G.U. del 23 settembre 2015) recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge delega 10 dicembre 2014, n.183, al titolo I (trattamenti di integrazione

salariale) reca una serie di disposizioni che costituiscono norme generali per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi:

- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

Sono esclusi:

- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

E' concessa se i problemi di produttività dell'impresa sono dovuti per situazioni aziendali causate da eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato, e la ripresa dell'attività lavorativa è fondata sulla base di elementi oggettivi che l'azienda deve rappresentare nella relazione tecnica dettagliata resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Aziende destinatarie

Le integrazioni salariali ordinarie, si applicano a:

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Durata della prestazione

I periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- non superamento delle 52 settimane nel biennio mobile³;
- numero ore autorizzate non eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva⁴ mediamente occupati nel semestre precedente la domanda;
- non superamento di 24 mesi (30 per il settore edile) nel quinquennio mobile⁴ considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. Si evidenzia che l'art. 44, comma 2 del D.lgs. n. 148/2015,

³ biennio/quinquennio "mobile": ovvero in qualsiasi momento venga effettuata la domanda, andando a ritroso o di un biennio o di un quinquennio, occorre che sia verificata la condizione del non superamento del requisito richiesto

⁴ L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.

prevede per questa fattispecie che i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Si riporta di seguito un esempio.

Esempi di calcolo in base alla data di presentazione dell'istanza e al periodo autorizzato:

A) domanda CIGO presentata il 14.9.2015 (antecedente la data di entrata in vigore del decreto)

Periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l'intero periodo rientra nel computo
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015
- limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: non si considerano le ore autorizzate per l'intero periodo.

B) domanda CIGO presentata il 28.9.2015

periodo autorizzato: 31.8.2015/31.10/2015

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile: l'intero periodo rientra nel computo
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile: rientra nel computo solamente il periodo dal 24.9.2015.
- limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile: si considerano le ore autorizzate relative al periodo 24.9.2015/31.10.2015.

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

Le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, concesse con provvedimento di competenza del Ministero del Lavoro, hanno la finalità di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratti di solidarietà.

Per le causali di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva, la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Per la causale di crisi aziendale e per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

Per la causale relativa alla stipula di contratti di solidarietà, e per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Sussiste inoltre un limite massimo complessivo (art. 4 D.Lgs. 148/15) in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.

Inoltre, ai fini del calcolo della suddetta durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

L'indennità è finanziata da un contributo fisso pagato da tutti i datori di lavoro e lavoratori, e da contributo pubblico.

Sono destinatari della CIGS i lavoratori – che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni presso l'unità produttiva richiedente - assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, dipendenti dalle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti (inclusi gli apprendisti e i dirigenti):

- a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

- b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle categorie seguenti:

- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Per le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale resta ferma la disciplina specifica delle integrazioni salariali straordinarie, destinata anche ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti, che prescinde dai limiti dimensionali (artt. 35 e 37 L. 416/81).

La prestazione viene anticipata ai lavoratori direttamente dal datore di lavoro alla fine di ogni mese, e viene poi rimborsata al datore di lavoro detraendola dal pagamento dei contributi dovuti all'INPS. Nel caso in cui l'azienda del lavoratore fallisca o non sia in grado di pagare la prestazione per motivi finanziari, il pagamento viene effettuato direttamente dall'INPS.

Misura della prestazione

Per entrambe le indennità ordinaria e straordinaria l'importo della prestazione è pari al 80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

L'importo del trattamento è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2016 gli importi massimi mensili seguenti, che vanno comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e che possono essere concessi per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

- a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
- b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Gli importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE DATI STATISTICI

Il Comitato nelle sue osservazioni nella nota tecnica ILO, in merito all'art. 12, par. 1 della Carta Sociale, ha richiesto di acquisire elementi informativi sulle varie tipologie di prestazione contro la disoccupazione ed in particolare sono state richieste accurate informazioni riguardo ai tassi di sostituzione.

Sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati statistiche dell'Istituto è stato possibile determinare per le nuove tipologie di prestazione, introdotte a partire dal 2013, i tassi di sostituzione medi.

Il tasso di sostituzione è stato determinato come rapporto fra l'importo medio giornaliero corrisposto a titolo di indennità e la relativa retribuzione media giornaliera di riferimento (in genere la retribuzione media imponibile dei due anni precedenti) tenendo conto dei massimali vigenti e degli altri fattori che incidono sul livello di prestazione.

ANNO 2013			
	Numero trattamenti	Retribuzione media annua	Tassi di sostituzione medi
ASpI	€1.013.849	€19.196	61%
Mini ASpI	€402.966	€15.705	67%
Ds agricola	€524.277	€20.702	40%
TOTALE	€1.941.092	€18.878	57%

ANNO 2014			
	Numero trattamenti	Retribuzione media annua	Tassi di sostituzione medi
ASpI	€1.100.180	€19.095	62%
Mini ASpI	€549.778	€15.669	68%
Ds agricola	€524.484	€21.269	40%
TOTALE	€2.174.442	€18.753	58%

ANNO 2015			
	Numero trattamenti	Retribuzione media annua	Tassi di sostituzione medi
ASpI	€353.725	€18.975	65%
Mini ASpI	€148.706	€15.696	67%
NASpI	€1.170.435	€17.297	65%
Ds agricola	€525.048	€21.737	40%
TOTALE	€2.197.914	€18.519	59%

Per quanto riguarda l'importo minimo del sussidio di disoccupazione si rappresenta che non sono previsti limiti minimi alla prestazione corrisposta; comunque considerando che, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge, si riporta a titolo esemplificativo nella tabella seguente, l'importo della prestazione calcolata in riferimento a tali valori minimi.

ANNO	Minimale di retribuzione giornaliera	Indennità giornaliera di DISOCCUPAZIONE
2012	€45,7	€27,4
2013	€47,1	€35,3
2014	€47,6	€35,7
2015	€47,7	€35,8

ARTICOLO 65

Art. 21

A. Si è fatto riferimento al sotto-paragrafo (a) dell'art.21

B. La categoria di persone protette individuate è quella dei lavoratori dipendenti privati

C. pursuant to art.74, TITOLO I

A. Numero dei lavoratori dipendenti privati (anno 2015)	14.100.000
(Fonte: INPS, Bilancio preventivo 2016)	
B. Numero totale dei lavoratori dipendenti (media 2015)	16.988.000
(Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro)	
Percentuale tra il numero dei lavoratori dipendenti privati (A) e	
C. il totale dei lavoratori dipendenti (B)	83,00%

D. Non ricorre

Art. 22 ai sensi dell'art.65, TITOLO I

A. Ci si è avvalsi dell'art. 65 - Titolo I

Per quanto riguarda le regole di calcolo vedi la sezione precedente

Nei casi prospettati non ricorre il paragrafo 3 dell'art.65.

B. Lavoratore tipo: operaio metalmeccanico di terzo livello art.65, comma 6, lettera (b). La scelta del lavoratore tipo e la determinazione dei salari di riferimento sono illustrati nella nota dedicata all'art.65 (cfr. pagine successive).

C. Salario ANNUO del lavoratore tipo:

ANNO	SALARIO ANNUO	SALARIO GIORNALIERO
2015	€ 22.709,33	€ 72,79
2014	€ 22.395,79	€ 71,78
2013	€ 21.913,69	€ 70,24
2012	€ 21.421,01	€ 68,66

1. Il salario annuo non cambia in relazione alla regione del lavoratore
2. Non ricorre

**Art. 22
ai sensi dell'art.65, TITOLO II**

D. Importo della prestazione

retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (media anni 2012-2015)	€ 1.842,50
--	------------

Limite di retribuzione mensile per l'anno 2016 entro il quale la misura della prestazione è del 75% e oltre il quale scende al 25%	€ 1.195,00
--	------------

Importo massimo della prestazione mensile per l'anno 2016	€ 1.300,00
---	------------

- per le giornate indennizzabili nei primi 3 mesi (30 gg mese)	€ 35,27
--	---------

per le giornate indennizzabili nel 24° mese (riduzione del 3% al mese dal 4° mese fino al 24°)	€ 18,60
---	---------

E/F. Importo mensile dell'assegno al nucleo familiare per un

lavoratore monoreddito con moglie e due figli

- periodo 1/1/2016-31/12/2016 (vedi Allegato n. 1)

- i sussidi familiari spettano in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata (malattia, maternità, ferie etc.)

- il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno

	mensile	gg/30
periodo 1/1/2016 -30/6/2016		
Reddito 2014 nell'intervallo 22.323,00 - 22.438,05	€ 182,50	€ 6,08
periodo 1/7/2016 -31/12/2016		
Reddito 2015 nell'intervallo 22.668,18 - 22.783,24	€ 179,25	€ 5,98

G. Percentuale tra il reddito del lavoratore in caso di

disoccupazione e il suo reddito abituale

- per le giornate indennizzabili nei primi 3 mesi (30 gg mese) (35,27+6,08)/(72,79+6,08)×100	52,4%
---	-------

- per le giornate indennizzabili nel 24° mese (18,60+6,08)/(72,79+6,08)×100	31,3%
--	-------

**Art. 22
ai sensi dell'art.65, TITOLO V**

Lavoratrice senza carichi di famiglia con retribuzione pari a quella di un lavoratore operaio metalmeccanico di III livello (vedi sopra)

D. Importo della prestazione

retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (media anni 2012-2015)	€ 1.842,50
Limite di retribuzione mensile per l'anno 2016 entro il quale la misura della prestazione è del 75% e oltre il quale scende al 25%	€ 1.195,00
Importo massimo della prestazione mensile per l'anno 2016	€ 1.300,00
- per le giornate indennizzabili nei primi 3 mesi (30 gg mese)	€ 35,27
per le giornate indennizzabili nel 24° mese	
- (riduzione del 3% al mese dal 4° mese fino al 24°)	€ 18,60

**Percentuale tra il reddito del lavoratore in caso di
G. disoccupazione e il suo reddito abituale**

- per le giornate indennizzabili nei primi 3 mesi (30 gg mese) (35,27/72,79)x100	48,5%
per le giornate indennizzabili nel 24° mese - (riduzione del 3% al mese dal 4° mese fino al 24°) (18,60/72,79)x100	25,6%

B. Non ricorre

MISCELLANEE

- a) Avverso i provvedimenti di accoglimento o reiezione delle domande e i provvedimenti che dispongono la sospensione e la decadenza delle prestazioni, l'interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS direttamente online (accedendo al sito dell'Istituto, sezione "servizi online", mediante l'apposito codice PIN"), entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l'Istituto si sia pronunciato. Il Comitato Provinciale dell'INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l'interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere al giudice.
- b) Il costo delle prestazioni è finanziato mediante versamento di contributi obbligatori versati dai datori di lavoro e dai lavoratori.
- c) Il pagamento dell'indennità non viene rivisto in base alle variazioni del costo della vita, ma varia in base alla retribuzione;
- d) Si prega di allegare copia delle leggi e dei regolamenti di cui al presente report. Se i rapporti sull'applicazione della normativa sono sottoposti a un'autorità nazionale, si prega di fornire una copia del report più recente. (A cura del Ministero del Lavoro).
- e) Tutte le disposizioni del Codice sono coperte dalla legislazione italiana.

PART IX

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

Riferimenti normativi

- Art. 7, comma 1, lettera a), Legge Ordinaria n. 379 dell'11 aprile 1955 *"Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro"*;
- Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 1420 del 31 dicembre 1971 *"Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo"*;
- Art. 42, art. 52, 219, comma 5, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 *"Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"*;
- Art. 8 Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito in Legge n. 638 dell'11 novembre 1983, *"Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"*;
- Art. 1, commi 3, 4, 5, 9 Legge n. 222 del 12 giugno 1984 *"Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"*;
- Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, *"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"*;
- D.lgs. n. 182 del 30 aprile 1997 *"Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS"*;
- Artt. 6 e 24 comma 2, Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVATITALIA)"*.

1. GENERALITA' DEI LAVORATORI

1.1 Assegno ordinario di invalidità (Disability allowance):

- Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 1420, 31.12.1971
- Art 2, comma 3, art. 5 della L. n.222, 12.6.1984
- L. n. 335/95
- Art. 6 e 24 comma 2, del decreto 201/2011, conv. in L. 214/2011.

Destinatari e requisiti:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alle gestioni previdenziali sostitutive ed integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l'assegno ordinario di invalidità. Questo è concesso ai lavoratori con una infermità fisica o mentale, che abbia comportato una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro. I lavoratori, inoltre, devono avere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni (260 contributi settimanali) (di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno) ed essere assicurati all'INPS da almeno cinque anni.

Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo tre conferme consecutive l'assegno è confermato, salva la facoltà di revisione.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione.

L'assegno non è reversibile.

Misura della prestazione

L'importo dell'assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati. Il sistema di calcolo per l'assegno di invalidità varia a seconda della data di inizio di assicurazione.

Categoria 1- calcolo contributivo: per le persone assicurate, il cui periodo di contribuzione ha avuto inizio dopo il 1 Gennaio 1996, la pensione è calcolata secondo il sistema contributivo. La contribuzione viene adeguata annualmente sulla base del tasso medio di incremento del prodotto interno lordo (PIL) nel corso degli ultimi 5 anni. L'importo della contribuzione maturata per tutta la carriera assicurativa viene moltiplicato per un coefficiente attuariale che varia a seconda dell'età dell'assicurato (da 4.246% a 57 anni al 6.378% a 70 anni). Se la disabilità inizia prima dei 57 anni, è utilizzato il coefficiente corrispondente ai 57 anni;

Categoria 2 – calcolo misto: Per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 la prestazione per il periodo di contribuzione prima del 1 gennaio 1996, si basa su un tasso di rendimento* della retribuzione di riferimento, moltiplicato per il numero di anni di contributi fino a 40 anni. I redditi annuali per il calcolo della prestazione sono adeguati in base alle variazioni dell'indice del costo della vita per gli anni prima del 1993 e alle variazioni dell'indice dei prezzi al dettaglio per gli anni dopo il 1992.

La pensione per il periodo di contribuzione dal 1 gennaio 1996 è calcolata come per la categoria 1. Gli assicurati con almeno 15 anni di contributi, di cui 5 nel contributivo, possono optare per una pensione calcolata secondo la categoria 1, di cui sopra.

**(dal 2%, per il reddito annuo non superiori oltre € 46.123,00, al 0,9% da applicare per i redditi annuali superiori a € 76.564,18 per i contributi maturati prima del dicembre 1992 e per i redditi annuali superiori a € 87.633,70 per contributi maturati a partire dal gennaio 1993 in poi);*

La prestazione può essere concessa anche se il titolare continua a svolgere un'attività lavorativa dipendente o autonoma, e viene ridotta in caso di redditi da lavoro o di impresa come segue:

IMPORTO REDDITO	RIDUZIONE %
Reddito 4 volte superiore alla pensione minima annuale dovuta ai dipendenti, risultante da l'importo mensile moltiplicato per 13, dovuto al 1 gennaio 2016	25% dell'assegno

Reddito 5 volte superiore alla pensione minima annuale dovuta ai dipendenti, risultante da l'importo mensile moltiplicato per 13, dovuto al 1 gennaio 2016	50% dell'assegno
--	------------------

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI (art. 1, comma 42, L. 335/95)		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione dell'assegno
2014	fino a euro 26.045,76 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 26.045,77 a euro 32.557,20 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 32.557,21 in poi	50 per cento
2015	fino a euro 26.098,28 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 26.098,29 a euro 32.622,85 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 32.622,86 in poi	50 per cento
2016	fino a euro 26.098,28 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 26.098,29 a euro 32.622,85 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 32.622,86 in poi	50 per cento

Revisione per limiti di reddito

La prestazione può essere sottoposta ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità abbia superato limiti di reddito stabiliti per legge.

LIMITE DI REDDITO (art. 9 L. 222/84)	
Anno	Limite individuale (TM X 39)
2014	19.534,32
2015	19.573,71
2016	19.573,71

Integrazione al trattamento minimo dell'assegno

(Art. 1, commi 3, 4, 5, L. n. 222/1984)

Nel caso in cui l'importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere integrato di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale (che per il 2015 e il 2016 è di 448,52 €), se il titolare non possiede redditi superiori a due volte l'importo dell'assegno sociale. Se il richiedente è coniugato, ai fini dell'integrazione al minimo, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale.

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF con esclusione del reddito della casa di abitazione.

LIMITI DI REDDITO		
Anno	Pensionato non coniugato Pensionato coniugato (ASx26) (Euro)	Pensionato coniugato (ASx39) (Euro)
2014	11.626,42	17.439,63
2015	11.649,82	17.474,73
2016	11.649,82	17.474,73

1.2. Pensione di inabilità (Disability pension)

- Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 1420, 31.12.1971
- Art 2, comma 3, art. 5 della L. n. 222, 12.6.1984
- L. n. 335/95
- Art. 6 e 24 comma 2, del decreto 201/2011, conv. in L. 214/2011.

Destinatari e requisiti:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alle Gestioni previdenziali sostitutive ed integrative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- incapacità totale e permanente in qualsiasi tipo di lavoro;
- minimo di 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 dei quali (156 settimane) versati nei 5 anni precedenti la domanda;
- cessazione di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Misura della prestazione

L'importo della pensione di inabilità si calcola considerando tutta la contribuzione accreditata a favore del richiedente ed aggiungendo virtualmente ai periodi di contribuzione un "bonus contributivo", pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere 60 anni di età. Il bonus contributivo non può comunque far superare all'inabile 40 anni di anzianità contributiva.

La pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di natura subordinata che autonoma ed è incumulabile con l'eventuale rendita INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante.

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti

Modalità di calcolo

L'importo viene determinato con il sistema di calcolo:

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

2. SPECIFICITÀ

2.1 Lavoratori dello spettacolo

(Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 1420, 31/12/1971)

2.1.1 La Pensione di Invalidità Specifica per i soli lavoratori dello spettacolo

La Pensione di Invalidità Specifica è una prestazione esclusivamente gestita dal FPLS e spetta a talune categorie artistiche di lavoratori iscritti al FPLS, riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente.

Per attività abituale e prevalente s'intende quella che fornisce al lavoratore, in misura più cospicua, i mezzi necessari per il sostentamento.

La pensione d'invalidità specifica decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e può essere soggetta a revisione.

La prestazione è reversibile ai superstiti.

Le categorie professionali che possono richiedere tale prestazione sono espressamente individuate dalla legge:

- attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- direttori d'orchestra e sostituti, figuranti e indossatori, artisti lirici;
- professori d'orchestra, orchestrali, coristi, cantanti di musica leggera;
- concertisti, ballerini e terzicorei.

Requisiti

(d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182)

Requisiti soggettivi	Requisiti assicurativi	Requisiti contributivi
Riconoscimento dello stato di invalidità permanente ed assoluto nell'esercizio dell'attività abituale e prevalente		600* contributi giornalieri dei quali almeno 120 nel triennio precedente la domanda di pensione
30 anni di età anagrafica	5 anni di assicurazione	
<i>*I contributi debbono riferirsi alla sola attività professionale svolta abitualmente ed in modo prevalente dal lavoratore.</i>		

2.1.2. L'Assegno Privilegiato di Invalidità e la Pensione Privilegiata di Inabilità per i soli lavoratori dello spettacolo

Per queste due prestazioni previdenziali, riconosciute in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS, previste dalla legge, valgono le stesse regole previste per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo

che lo stato di invalidità, ovvero, quello di inabilità debbano essere imputabili a causa di servizio.

I requisiti richiesti per ottenere le prestazioni sono:

- a) soggettivo: riconoscimento dello stato d'invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che renda il lavoratore inabile al servizio stesso;
- b) assicurativo e contributivo: almeno 1 contributo giornaliero effettivamente versato.

2.2 Dipendenti pubblici

2.2.1 La pensione diretta di privilegio per i dipendenti pubblici

Trattamento di natura economica che spetta al personale appartenente al c.d. comparto di sicurezza, difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico iscritti alla gestione esclusiva dei pubblici dipendenti, divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio.

Prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Fornero - decreto legge 201 del 2011 convertito nella Legge 214 del 2011) il trattamento pensionistico di privilegio veniva riconosciuto, alle condizioni sopra individuate, a tutti i pubblici dipendenti iscritti al fondo esclusivo dell'Inpdap.

Per causa di servizio si intende un danno fisico subito o una malattia contratta per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro prestato. La concessione del privilegio avviene indipendentemente dagli anni di servizio.

Le infermità prodotte da cause di servizio sono suddivise in otto categorie, dalla prima (infermità più gravi) all'ottava (meno gravi); se l'infermità peggiora, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore (c.d. aggravamento) e l'eventuale riliquidazione della pensione.

Il trattamento pensionistico di privilegio decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

La prestazione è vitalizia e cessa con la morte del titolare, salvo il diritto degli eventuali superstiti.

2.2.2. Pensioni di inabilità ordinaria per i dipendenti pubblici

Riconosciuta a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente o del datore di lavoro.

Requisiti

- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la commissione medica competente. Tale pensione spetta a tutti i pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex Inpdap. Il requisito contributivo richiesto è di 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile. Non viene richiesto nessun requisito minimo anagrafico;
- inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la commissione medica competente; tale prestazione è riconosciuta per i dipendenti pubblici appartenenti al comparto Enti Locali e Sanità. Per questa prestazione è richiesto un requisito contributivo di 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile. Non viene richiesto nessun requisito minimo anagrafico.

Decorrenza

Per le pensioni d'inabilità, il relativo trattamento decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Durata della prestazione

La prestazione è vitalizia e cessa con la morte del pensionato, salvo il diritto degli eventuali superstiti.

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. L'indennità di accompagnamento spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Requisiti

- riconoscimento di totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;

Decorrenza	Importo (Euro)
1.1.2016	512,34
1.1.2015	508,55
1.1.2014	504,07
1.1.2013	499,27
1.1.2012	492,97

NOTA TECNICA ILO
Articolo 12 diritto alla sicurezza sociale – Conclusioni 2013
Par. 1 Esistenza del regime di sicurezza sociale

Nella sua precedente conclusione il Comitato ha chiesto precisazioni in merito all'integrazione al trattamento minimo delle prestazioni di invalidità.

A tal proposito si comunica che l'assegno di invalidità, la pensione di inabilità per i lavoratori dipendenti, le pensioni di invalidità specifiche e quelle privilegiate per i lavoratori dello spettacolo, la pensione diretta di privilegio sono tutte integrabili al trattamento minimo.

Le sole pensioni non integrabili sono quelle liquidate con il sistema contributivo.

Come indicato nella sezione precedente sono previsti limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per i titolari di assegni e pensioni di invalidità (articolo 1, comma 42, legge numero 335/95, art. 10 del D.Lgs. n. 503/92);

L'indennità di accompagnamento è concessa indipendentemente dalle condizioni reddituali ed è compatibile con le pensioni di inabilità ma non con l'assegno ordinario di invalidità perché tale prestazione è riconosciuta con una grado di invalidità pari al 100%.

DATI STATISTICI PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

ARTICOLO 65

La protezione è prevista dalla legge e copre tutti i lavoratori che sono assicurati nell'ambito di un regime obbligatorio, ma non coincide con l'intera popolazione economicamente attiva:

- A. Si è fatto riferimento al sotto-paragrafo (a) dell'art.55
B. La categoria di persone protette individuate è quella dei lavoratori dipendenti privati**

C. ai sensi dell'art.74, TITOLO I

a. Numero dei lavoratori dipendenti privati (anno 2015)	13.543.000
(Fonte: INPS, Bilancio Preventivo 2016)	
b. Numero totale dei lavoratori dipendenti (media 2015)	16.988.000
(Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro)	
Percentuale tra il numero dei lavoratori dipendenti privati assicurati	
c. INPS (a) e il totale dei lavoratori dipendenti (b)	79,72%

D. Non ricorre

**Art. 56
pursuant to art.65, TITOLO I**

A. Per quanto riguarda le regole di calcolo si veda il fascicolo di competenza della Direzione di prodotto. Nei casi prospettati non ricorre il paragrafo 3 dell'art.65.

B. Lavoratore tipo: operaio metalmeccanico di terzo livello art.65, comma 6, lettera (b). La scelta del lavoratore tipo e la determinazione dei salari di riferimento sono illustrati nella [nota dedicata all'art.65](#)

C. Salario ANNUO del lavoratore tipo:

ANNO	SALARIO ANNUO
2015	€ 22.709,33
2014	€ 22.395,79

**Art. 56
pursuant art.65, TITOLO II**

**D. Importo della prestazione secondo l'art.57, 1. (a)
CASO 1
Assegno di invalidità con Età=40 e Anzianità=15 - regime**

contributivo

		<i>Anzianità in settimane</i>	<i>Anzianità in anni</i>
Pensione quota A	€ -	0	0
Pensione quota B	€ -	0	0
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 342,19	780	15
Pensione mensile linda	€ 342,19	780	15
Pensione annua linda	€ 4.448,47		

CASO 2

Assegno di invalidità con Età=40 e Anzianità=25 - regime misto

		<i>Anzianità in settimane</i>	<i>Anzianità in anni</i>
Pensione quota A	€ 68,01	104	2
Pensione quota B	€ 102,06	156	3
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 464,28	1.040	20
Pensione mensile linda	€ 634,35	1.300	25
Pensione annua linda	€ 8.246,55		

CASO 3

Pensione di inabilità con Età=40 e Anzianità=15 - regime contributivo

		<i>Anzianità in settimane</i>	<i>Anzianità in anni</i>
Pensione quota A	€ -	0	0
Pensione quota B	€ -	0	0
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 342,19	780	15
Maggiorazione per inabilità	€ 485,92	1.040	20
Pensione mensile linda	€ 828,11	1.820	35
Pensione annua linda	€ 10.765,39		

CASO 4

Pensione di inabilità con Età=40 e Anzianità=25 - regime misto

		<i>Anzianità in settimane</i>	<i>Anzianità in anni</i>
Pensione quota A	€ 68,01	104	2

Pensione quota B	€ 102,06	156	3
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 464,28	1.040	20
Maggiorazione per inabilità	€ 364,44	780	15
Pensione mensile linda	€ 998,79	2.080	40
Pensione annua linda	€ 12.984,24		

Importo mensile dell'assegno al nucleo familiare per un lavoratore

E/F. monoredito con moglie e due figli

- periodo 1/1/2016-31/12/2016 (vedi Allegato n. 1)
- il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno

	mensile
periodo 1/1/2016 -30/6/2016	
Reddito 2014 nell'intervallo 22.323,00 - 22.438,05	€ 182,50
periodo 1/7/2016 -31/12/2016	
Reddito 2015 nell'intervallo 22.668,18 - 22.783,24	€ 179,25

Percentuale tra il reddito del lavoratore in caso di

G. disoccupazione e il suo reddito abituale

- CASO 1 (Assegno di invalidità - 15 anni)	26,6%
- CASO 2 (Assegno di invalidità - 25 anni)	41,9%
- CASO 3 (Pensione di inabilità - 15 anni)	52,0%
- CASO 4 (Pensione di inabilità - 25 anni)	60,9%

Art.56 ai sensi dell'art.65, TITOLO V

Lavoratrice senza carichi di famiglia con retribuzione pari a quella di un lavoratore operaio metalmeccanico di III livello (vedi sopra)

D. Importo della prestazione secondo l'art.57, 1. (a)

CASO 1

Assegno di invalidità con Età=40 e Anzianità=15 - regime contributivo

	<i>Anzianità in settimane</i>	<i>Anzianità in anni</i>
Pensione quota A	€ -	0
Pensione quota B	€ -	0
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 342,19	780
		15

Pensione mensile londa	€ 342,19	780	15
-------------------------------	----------	-----	----

Pensione annua londa	€ 4.448,47
-----------------------------	------------

CASO 2

Assegno di invalidità con Età=40 e Anzianità=25 - regime misto

		Anzianità in settimane	Anzianità in anni
Pensione quota A	€ 68,01	104	2
Pensione quota B	€ 102,06	156	3
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 464,28	1.040	20

Pensione mensile londa	€ 634,35	1.300	25
-------------------------------	----------	-------	----

Pensione annua londa	€ 8.246,55
-----------------------------	------------

CASO 3

Pensione di inabilità con Età=40 e Anzianità=15 - regime contributivo

		Anzianità in settimane	Anzianità in anni
Pensione quota A	€ -	0	0
Pensione quota B	€ -	0	0
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 342,19	780	15
Maggiorazione per inabilità	€ 485,92	1.040	20
Pensione mensile londa	€ 828,11	1.820	35
Pensione annua londa	€ 10.765,39		

CASO 4

Pensione di inabilità con Età=40 e Anzianità=25 - regime misto

		Anzianità in settimane	Anzianità in anni
Pensione quota A	€ 68,01	104	2
Pensione quota B	€ 102,06	156	3
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 464,28	1.040	20
Maggiorazione per inabilità	€ 364,44	780	15
Pensione mensile londa	€ 998,79	2.080	40
Pensione annua londa	€ 12.984,24		

**Percentuale tra il reddito del lavoratore in caso di
G. disoccupazione e il suo reddito abituale**

- CASO 1 (Assegno di invalidità - 15 anni)	19,6%
- CASO 2 (Assegno di invalidità - 25 anni)	36,3%
- CASO 3 (Pensione di inabilità - 15 anni)	47,4%
- CASO 4 (Pensione di inabilità - 25 anni)	57,2%

B. Non ricorre

C.

**Art. 56
ai sensi dell'art.65, TITOLO VI**

Variazione dei salari e del costo vita

	Periodo considerato	Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)	Indice delle retribuzioni lorde per ULA (valori definitivi)
A.	Inizio periodo 2014 (media mensile)	107,2	110,48
B.	Fine periodo 2015 (media mensile)	107,1	112,03
	Variazione percentuale		
C.	B/A	-0,1%	1,4%

Variazione delle prestazioni pensionistiche (minimo)

	Periodo considerato	Trattamento o minimo delle pensioni (valori definitivi)
A.	Inizio periodo 2014 (importo mensile)	€ 500,88
B.	Fine periodo 2015 (importo mensile)	€ 501,89
	Variazione percentuale	
C.	B/A	0,2%

MISCELLANEE

- a) Avverso i provvedimenti di reiezione della domanda e i provvedimenti che dispongono la sospensione e la decadenza delle prestazioni, l'interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS direttamente online (accedendo al sito dell'Istituto, sezione "servizi online", mediante l'apposito codice PIN"), entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l'Istituto si sia pronunciato. Il Comitato Provinciale dell'INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l'interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere al giudice;
- b) il costo delle prestazioni è finanziato mediante versamento di contributi obbligatori versati dai datori di lavoro e dai lavoratori;
- c) l'Istituto Sicurezza Sociale (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è l'autorità incaricata della supervisione dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti e indica il modo in cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere chiamati a cooperare. I Ministeri vigilanti sono: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) il pagamento dell'indennità viene rivisto in base alle variazioni del costo della vita, ma varia in base alla retribuzione;
- e) si prega di allegare copia delle leggi e dei regolamenti di cui al presente report. Se i rapporti sull'applicazione della normativa sono sottoposti a un'autorità nazionale, si prega di fornire una copia del report più recente. (A cura del Ministero del Lavoro);
- f) il governo italiano ritiene più conveniente per ratificare il nuovo Codice, invece di ratificare le parti di quello attuale, che non sono state ratificate finora. (A cura del Ministero del Lavoro);
- g) tutte le disposizioni del Codice sono coperte dalla legislazione italiana.

Parte X

PENSIONE AI SUPERSTITI

Riferimenti normativi

- Art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636
- Art. 1 della Legge 08/08/1995, n. 335
- Art. 9 della Legge 01/12/1970, n. 898
- Art. 18, comma 5 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
- Sentenza n. 174/2016, la Corte Costituzionale h

La protezione è prevista dalle leggi e regolamenti nella legislazione italiana della previdenza sociale ai sensi del regime obbligatorio per la vecchiaia, l'invalidità e per i superstiti.

Campo di applicazione

I familiari a cui spetta la pensione ai superstiti sono:

- il coniuge, anche se separato; se però quest'ultimo è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico. Nessun limite di età sussiste per i figli disabili;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi;
- in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti hanno diritto alla prestazione di cui trattasi:
 - i genitori ultrasessantacinquenni, e, in mancanza di questi;
 - i fratelli celibi e le sorelle nubili inabili che, alla data di morte dell'assicurato o del pensionato, siano a carico del medesimo e non titolari di pensione diretta.

Requisiti

In base alla normativa vigente, in caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato, ai componenti del suo nucleo familiare è riconosciuta la pensione ai superstiti, la quale può essere:

- di *reversibilità*, se la persona deceduta era già pensionata;
- *indiretta*, se la persona, al momento del decesso, svolgeva ancora un'attività lavorativa; ai fini di questa prestazione, il lavoratore deceduto doveva aver versato almeno 15 anni di contributi oppure, 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti richiesti per la pensione, viene concessa ai superstiti una somma forfettaria *una tantum*, e precisamente:

- *indennità per morte* ai superstiti di lavoratori deceduti, assicurati entro il 31.12.1995, quando:
 - il deceduto non aveva ottenuto la pensione;
 - non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
 - nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.
- *indennità una-tantum*:
 - ai superstiti di lavoratori deceduti, assicurati dopo il 31.12.1995, quando:
 - non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
 - non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
 - sono in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale (€5.824,91 reddito annuo persona singola - €11.649,82 reddito annuo persona coniugata - anni 2015 e 2016).

Questa prestazione è soggetta a prescrizione decennale.

Misura della prestazione

L'importo della pensione ai superstiti è pari ad una percentuale della pensione già percepita dal defunto o, nel caso di lavoratore non ancora pensionato, di quella che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento.

Le percentuali, da rapportare alla retribuzione pensionabile, variano a seconda della categoria degli aventi diritto e sono:

Richiedente	Percentuale di pensione spettante
solo coniuge	60%
solo un figlio senza coniuge	70%
coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge	80%
coniuge e due o più figli oppure tre o più figli senza coniuge	100%
ogni altro familiare avente diritto diverso dal coniuge, figli e nipoti	15%

In ogni caso, la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore.

NOTA TECNICA OIL
Comitato di esperti dell'OIL (Parte X (prestazioni ai superstiti)),
Articoli 62(a) and 63(5) della Convenzione

In virtù di quanto statuito dall'art. 18, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui:

- il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni;
- la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni;
- il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.

La riduzione è nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto ai dieci previsti. La decurtazione non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Su tale argomento, nella nota tecnica il Comitato di esperti dell'ILO ha rilevato che tale norma potrebbe ridurre considerevolmente l'importo della pensione dovuto, ad esempio, ad una vedova senza figli tra i 50 e i 60 anni, fascia di età in cui è ragionevolmente possibile che sia incapace di mantenersi da sola.

Pertanto, il Comitato ha chiesto al Governo italiano di spiegare i motivi dell'introduzione della norma e di indicare se il fenomeno dei matrimoni "di comodo" sia diventato così diffuso nel Paese da richiedere l'adozione di una legislazione speciale.

Ai fini di un chiarimento sulla genesi della norma in questione va segnalato che l'art. 18, comma 5, del D. Lgs. n. 98 del 2011, si inquadrava in una manovra di stabilizzazione finanziaria che includeva svariati provvedimenti di contenimento della spesa previdenziale.

L'intervento del legislatore tendeva, tra le altre cose, a mitigare il fenomeno dell'attribuzione delle pensioni di reversibilità a seguito di matrimoni "di comodo". La *ratio* della misura restrittiva risiedeva nella presunzione che i matrimoni contratti tra chi abbia più di settant'anni con una persona di vent'anni più giovane traggano origine dall'intento di frodare le ragioni dell'erario, quando non vi siano figli minori, studenti o inabili.

Con la sentenza n. 174/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in quanto l'applicazione della citata norma si configura come lesiva dei principi di cui agli articoli 3, comma 2, art. 29, comma 2, 36, comma 1, e 38, comma 2 della Costituzione Italiana.

Incumulabilità con redditi del beneficiario

Dal 1° settembre 1995, l'importo della pensione ai superstiti, è calcolato tenendo conto della situazione reddituale del superstite (coniuge, ovvero, in

assenza di figli e coniuge, genitori o fratelli e sorelle inabili al lavoro). La prestazione viene così ridotta:

AMMONTARE DEI REDDITI	% DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE
Reddito 3 volte superiore il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ogni anno	25%
Reddito 4 volte superiore il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ogni anno	40%
Reddito 5 volte superiore il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ogni anno	50%

La verifica reddituale non si applica ai figli minorenni, agli studenti o alle persone disabili.

Le prestazioni ai superstiti vengono rivalutate in base alle variazioni del costo della vita su base annua a partire dal 1° gennaio come tutte le altre prestazioni previste nell'ambito dei regimi pensionistici obbligatori di sicurezza sociale.

La pensione di reversibilità cessa in caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite. In questo caso spetta solo una somma forfettaria commisurata alla quota di pensione assegnata, comprensiva della tredicesima mensilità, ed in relazione alla data del nuovo matrimonio.

La pensione di reversibilità è sospesa per figli minori:

- al compimento del 18° anno di età, se interrompono gli studi o se iniziano un'attività lavorativa;
- al termine del corso di laurea legale, se proseguono negli studi universitari;
- comunque al compimento del 26° anno di età.

DATI STATISTICI

PRESTAZIONI AI SUPERSTITI

Art. 60

2. Si è fatto riferimento al paragrafo 2 dell'Art. 60.

Le modalità di riduzione della prestazione sono illustrate nella precedente sezione

Art. 61

A. Si è fatto riferimento al sotto-paragrafo (a) dell'art.61

B. La categoria di persone protette individuate è quella dei superstiti dei lavoratori dipendenti privati

C. pursuant to art.74, TITOLO I

A. Numero dei lavoratori dipendenti privati (anno 2015) (Fonte: INPS, Bilancio Preventivo 2016)	13.543.000
--	------------

B. Numero totale dei lavoratori dipendenti (media 2015) (Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro)	16.988.000
---	------------

Percentuale tra il numero dei lavoratori dipendenti privati assicurati C. INPS (A) e il totale dei lavoratori dipendenti (B)	79,72%
---	--------

D. Non ricorre

Art. 62 **Ai sensi dell'art.65, TITOLO I**

A. Ci si è avvalsi dell'art. 65

Art. 65 - Titolo I

Per quanto riguarda le regole di calcolo si veda la precedente sezione.

A. Nei casi prospettati non ricorre il paragrafo 3 dell'art.65.

Lavoratore tipo: operaio metalmeccanico di terzo livello art.65, comma 6, lettera (b). La scelta del lavoratore tipo e la determinazione dei salari di riferimento sono illustrati nella nota dedicata [all'art.65 \(cfr. pagine successive\)](#)

C. lavoratore tipo:

ANNO	SALARIO ANNUO
2015	€ 22.709,33
2014	€ 22.395,79

1. Il salario annuo non cambia in relazione alla regione del lavoratore
2. Non Ricorre

**Art. 62
Ai sensi dell'art.65, TITOLO IV**

D. Importo della prestazione secondo l'art.63, 1. (a)

CASO 1

**Superstiti di assicurato - Regime=contributivo
decorrenza= 1.1.2016, età =40 anni, anzianità =15 anni**

		Anzianità in settimane	Anzianità in anni
Pensione quota A	€ -	0	0
Pensione quota B	€ -	0	0
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 342,19	780	15
Pensione mensile lorda "de cuius"	€ 342,19	780	15
Pensione annua lorda "de cuius"	€ 4.448,47		
 Pensione annua lorda della vedova (60%)	€ 2.669,08		
Pensione annua lorda per ciascuno dei figli (20%)	€ 889,69		
Pensione annua lorda del nucleo superstite (100%)	€ 4.448,47		

CASO 2

Superstiti di assicurato - Regime=misto
decorrenza= 1.1.2016, età =40 anni, anzianità =25 anni

		<i>Anzianità in settimane</i>	<i>Anzianità in anni</i>
Pensione quota A	€ 68,01	104	2
Pensione quota B	€ 102,06	156	3
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 464,28	1.040	20
Pensione mensile linda "de cuius"	€ 634,35	1.300	25
Pensione annua linda "de cuius"	€ 8.246,55		
Pensione annua linda della vedova (60%)	€ 4.947,93		
Pensione annua linda per ciascuno dei figli (20%)	€ 1.649,31		
Pensione annua linda del nucleo superstite (100%)	€ 8.246,55		

Importo mensile dell'assegno al nucleo familiare per un lavoratore monoredito con E. moglie e due figli

- periodo 1/1/2016-31/12/2016
(vedi Allegato n. 1)

- il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno

mensile

periodo 1/1/2016 -30/6/2016	
4 componenti - Reddito 2014	
nell'intervallo 22.323,00 -	
22.438,05	€ 182,50
periodo 1/7/2016 -31/12/2016	
4 componenti - Reddito 2015	
nell'intervallo 22.668,18 -	
22.783,24	€ 179,25

Importo mensile dell'assegno al nucleo familiare per un nucleo superstite F. nell'anno di decorrenza della pensione

- periodo 1/1/2016-31/12/2016
(vedi Allegato n. 2)

- il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno

	mensile
periodo 1/1/2016-30/6/2016	
3 componenti - Reddito 2014 = 0	€ 258,33
periodo 1/7/2016-31/12/2016	
3 componenti - Reddito 2015 = 0	€ 258,33

**Percentuale tra il reddito del nucleo superstite e quello del lavoratore
G. deceduto**

CASO 1 (Pensione ai superstiti - 15 - anni)	30,3%
CASO 2 (Pensione ai superstiti - 25 - anni)	45,6%

**Art. 62
Ai sensi dell'art.65, TITOLO V**

Lavoratrice senza carichi di famiglia con retribuzione pari a quella di un lavoratore operaio metalmeccanico di III livello (vedi sopra)

Importo della prestazione secondo l'art.63, 1. (a)

CASO 1

**Superstiti di assicurato - Regime=contributivo
decorrenza= 1.1.2016, età =40 anni, anzianità =15 anni**

	Anzianità in settimane	Anzianità in anni
Pensione quota A	€ -	0
Pensione quota B	€ -	0
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 342,19	780
Pensione mensile lorda "de cuius"	€ 342,19	780
Pensione annua lorda "de cuius"	€ 4.448,47	15
 Pensione annua lorda della vedova (60%)	€ 2.669,08	
Pensione annua lorda per ciascuno dei figli (20%)	€ 889,69	
Pensione annua lorda del nucleo superstite (100%)	€ 4.448,47	

CASO 2

**Superstiti di assicurato - Regime=misto
decorrenza= 1.1.2016, età =40 anni, anzianità =25 anni**

		<i>Anzianità in settimane</i>	<i>Anzianità in anni</i>
Pensione quota A	€ 68,01	104	2
Pensione quota B	€ 102,06	156	3
Pensione quota C (<i>dal 1996 in avanti</i>)	€ 464,28	1.040	20
Pensione mensile linda "de cuius"	€ 634,35	1.300	25
Pensione annua linda "de cuius"	€ 8.246,55		
 Pensione annua linda della vedova (60%)	€ 4.947,93		
Pensione annua linda per ciascuno dei figli (20%)	€ 1.649,31		
Pensione annua linda del nucleo superstite (100%)	€ 8.246,55		

Percentuale tra il reddito del nucleo superstite e quello del lavoratore deceduto

CASO 1 (Pensione ai superstiti - 15 anni)	19,6%
CASO 2 (Pensione ai superstiti - 25 anni)	36,3%

B. Non ricorre

**Art. 62
Ai sensi dell'art.65, TITOLO VI**

Per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle prestazioni (Vedi nella sezione precedente)

Variazione dei salari e del costo vita

Periodo considerato	Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)	indice delle retribuzioni lorde per ULA (valori definitivi)
A. Inizio periodo 2014 (media mensile)	107,2	110,48
B. Fine periodo 2015 (media mensile)	107,1	112,03
C. Variazione percentuale B/A	-0,1%	1,4%

Variazione delle prestazioni pensionistiche (minimo)

Periodo considerato	Trattamento minimo delle pensioni (valori definitivi)
---------------------	---

Inizio periodo 2014 (importo mensile)	€ 500,88
Fine periodo 2015 (importo mensile)	€ 501,89
C. Variazione percentuale B/A	0,2%

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

1. Lavoratori dipendenti (pubblici e privati)

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, a 100.324,00 € come previsto dall'art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo.

Per gli iscritti prima del 1° gennaio 1996 la contribuzione previdenziale e assistenziale è versata sull'intera retribuzione imponibile.

Il limite minimo di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione che per il 2016 è pari a 501,89 €.

Per i soli dipendenti pubblici il massimale contributivo previsto dall'art. 3 bis, comma 11, D.Lgs n. 502/1992, come integrato dal D.Lgs n. 229/1999, relativamente agli anni: 2015 e 2016 è pari a 182.874,00 €;

Aliquote contributive: 33% di cui datore di lavoro: 23,81; lavoratore: 9,19. Il minimale di retribuzione giornaliera rivalutato è di 47,68 €. La retribuzione convenzionale giornaliera minima è di 26,49 €.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (46.123,00 €) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Pertanto l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente 46.123,00 €, pari a 3.844,00 € mensili.

ANNO 2016	(EURO)
Trattamento minimo di pensione	501,89
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	200,76

Limite annuale per l'accreditto dei contributi, arrotondato all'unità di € (200,76 x 52).	10.440,00
---	-----------

Durante il corrente anno, continuerà a trovare applicazione il contributo di solidarietà introdotto dalla L. n.214/2011 a carico degli iscritti e dei pensionati alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Ex Fondo trasporti, Ex Fondo elettrici, Ex Fondo telefonici, Ex INPDAI, Fondo volo). La misura del predetto contributo è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile per tutto il periodo individuato (1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2017).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

INDUSTRIA in genere (aziende fino a 15 dipendenti)

CSC **1.XX.XX** con C.A. **1S** e CSC **1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08** con C.A. **3N** e **1S**

Voci Contributive

		Qualifiche			
		Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale giornaliero		€ 47,68	€ 47,68	€ 47,68	€ 47,68
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI:					
Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria	1,70	1,70	1,70	1,70	
CIG straordinaria	-	-	-	-	-
MOBILITA'	-	-	-	-	-
Indennità economica di MALATTIA	2,22	-	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'	0,46	0,46	0,24	0,46	
TOTALE (lav. tempo indeterminato)	39,87	37,65	37,43	36,15	
NASPI					
Contr. Add.le art. 2, c. 28, L. 92/2012	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
TOTALE (lav. non a tempo indeterminato)	41,27	39,05	38,83	37,55	
di cui a carico del lavoratore					
Fondo Pensioni	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria	-	-	-	-	-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,19	9,19	9,19	9,19	

Esonero previsto per il settore: **1,80%**

(*) CUAF..... $2,48 - 1,80 = 0,68\%$

Nota:

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in Parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

INDUSTRIA in genere (aziende con più di 15 e fino a 50 dipendenti)

CSC **1.XX.XX** con C.A. **1S** e CSC **1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08** con C.A. **3N** e **1S**

Voci contributive

Qualifiche

	Operai	Impiegati	Viaggiatori	Dirigenti
	e piazzisti			
Minimale giornaliero	€ 47,68	€ 47,68	€ 47,68	€ 131,89
Fondo Pensioni	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI:				
Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)	0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria	1,70	1,70	1,70	-
CIG straordinaria	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITÀ'	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA	2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITÀ'	0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE (lav. tempo indeterminato)	41,07	38,85	38,63	36,45
NASPI				
Contr. Add.le art. 2, c. 28, L. 92/2012	1,40	1,40	1,40	1,40
TOTALE (lav. non a tempo indeterminato)	42,47	40,25	40,03	37,85
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,49	9,49	9,49	9,19

Esonero previsto per il settore: **1,80%**

(*) CUAF..... 2,48 - 1,80 = 0,68%

Nota:

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in Parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
INDUSTRIA in genere (aziende con più di 50 dipendenti)

CSC **1.XX.XX** e CSC **1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08** con C.A. **3N**

Voci Contributive

	Qualifiche			
	Operai	Impiegati	Viaggiatori e piazzisti	Dirigenti
Minimale Giornaliero	€ 47,68	€ 47,68	€ 47,68	€ 131,89
Fondo Pensioni	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI:				
Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31
Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)	0,20	0,20	0,20	0,40
CUAF (*)	0,68	0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria	2,00	2,00	2,00	-
CIG straordinaria	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA	2,22	-	-	-
Indennità economica di MATERNITA'	0,46	0,46	0,24	0,46
TOTALE	41,37	39,15	38,93	36,45
di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico LAVORATORE	9,49	9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore:	1,80%			
(*) CUAF.....	2,48	-	1,80	=
0,68%				

Nota:

Qualora il lavoratore destina, in tutto o in Parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, di un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.1.2007.

A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato, per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

Viene stabilita una riduzione e rimodulazione degli oneri contributivi ordinari finalizzati al finanziamento della prestazione e una distinzione degli stessi tra i diversi settori in funzione dell'effettivo utilizzo, alla luce del criterio contenuto nella legge delega n. 183/2014, all'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 6).

ALIQUOTE CONTRIBUTUZIONE ORDINARIA CIGO

- a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Contribuzione aggiuntiva

La citata legge delega contempla la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici dei trattamenti, e stabilisce l'applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non più commisurato all'organico dell'impresa - quindi sulla base di un criterio dimensionale - ma connesso all'effettivo utilizzo del trattamento. Il contributo addizionale quindi è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, la misura del contributo è pari a:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate coperte dalla prestazione di integrazione ordinaria o

straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

La rimodulazione del contributo addizionale va ovviamente posta in collegamento con quanto è previsto in merito alla riduzione della contribuzione ordinaria.

Tale contributo non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale.

La nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 148/2015, ovvero dal 24 settembre 2015.

Contribuzione Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

Viene confermata l'attuale aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.

Inoltre, a carico delle imprese o dei partiti politici autorizzati alle integrazioni salariali straordinarie è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015, già riportato per la CIGO.

2 Lavoratori autonomi

2.1 artigiani ed esercenti attività commerciali

Per l'anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.548,00 €.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 €, per i lavoratori già iscritti al Fondo al 1° gennaio 1996; e 100.324,00 € per i lavoratori iscritti successivamente al 1° gennaio 1996.

L'aliquota contributiva IVS per il 2016 per i lavoratori artigiani e commercianti è pari a:

	ARTIGIANI	COMMERCIAINTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	23,10 %	23,19 %
coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	20,10 %	20,19 %

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali è previsto un contributo aggiuntivo dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

La L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni ai commi 54 e ss.

Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti sia determinata in percentuale rispetto al reddito forfettario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3 della L. n. 233 del 2 agosto 1990.

Successivamente la L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 111, ha riformulato i criteri e le caratteristiche del regime contributivo agevolato stabilendo, fermi restano i requisiti di cui alla precedente Legge di stabilità, che la contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale, e sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

2.2 Pescatori autonomi

Per i pescatori autonomi e per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. n. 250 del 13 marzo 1958:

ANNO 2016	
retribuzione giornaliera	26,49 €
retribuzione mensile (25gg x 26,49)	662,00 €
aliquota contributiva	14,90%
contributo mensile risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale	98,64 €

2.3 Lavoratori iscritti alla gestione separata

L'art. 2, comma 57, della L. n.92/2012 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2016 al 31 per cento.

L'art. 1, comma 203 della L. n.208/2015 (nota 2) ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, della L. n. 247 del 24 dicembre 2007, e successive modificazioni), al 27 per cento anche per l'anno 2016.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1 della L. n. 147/2013, (Legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'art. 2, comma 57 della L. n. 92/2012, e dell'art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 7 agosto 2012; conseguentemente, per le citate categorie, l'aliquota per il 2016, è stabilita al 24 per cento.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, comma 16 della L. n.449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento.

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

1) Iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria

LIBERI PROFESSIONISTI	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

2) Iscritti anche a un'altra forma previdenziale oppure pensionati

L'aliquota è pari al 24%.

Per l'anno 2016 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3 della L.n.233/90 è pari a 15.548,00 €, mentre il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 è pari ad 100.324,00 €.

I contributi annui minimi saranno così calcolati:

REDDITO MINIMO ANNUO (EURO)	ALIQUOTA %	CONTRIBUTO MINIMO ANNUO (EURO)
15.548,00	24	3.731,52
15.548,00	27,72	4.309,91 (IVS 4.197,96)
15.548,00	31,72%	4.931,83 (IVS 4.819,88)*

*per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 31,72 per cento. Nel caso in cui il predetto minimo non sia raggiunto entro la fine dell'anno, sono accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, L. n. 335/95).

3. Lavoratori dello spettacolo

L'aliquota contributiva IVS per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti è del 33%, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.

Solo per i tersicorei e ballerini l'aliquota contributiva totale è del 35,70% di cui il 25,81% a carico del datore di lavoro e il 9,89% a carico del lavoratore.

3.1 Lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della L. n.335/95, è pari, per l'anno 2016, ad 100.324,00 €.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legislativo n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2016, ad 100.324,00 €.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n.384/92 convertito dalla L. n.438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2016, l'importo di 46.123,00 €, che rapportato a

12 mesi è pari a 3.844,00 €, e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad 100.324,00 €.

3.2 Lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad 731,00 €. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati per l'anno 2016:

2016			
FASCE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA		MASSIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA IMPONIBILE	GIORNI DI CONTRIBUZIONE ACCREDITATI
da Euro	a Euro	Euro	
731,01	1.463,00	731,00	1
1.463,01	3.657,00	1.463,00	2
3.657,01	5.851,00	2.194,00	3
5.851,01	8.045,00	2.925,00	4
8.045,01	10.239,00	3.657,00	5
10.239,01	13.164,00	4.388,00	6
13.164,01	16.090,00	5.120,00	7
16.090,01	in poi	5.851,00	8

Il contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2016, l'importo di 148,00 € e sino al massimale di retribuzione giornaliera relativo a ciascuna delle fasce.

Contribuzione malattia

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, del D.L. n.536 del 30 dicembre 1987, convertito con L. n. 48 del 29 febbraio 1988, da prendere a

riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2016, in 67,14 €.

4. Sportivi professionisti

4.1 Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della L. n.335/95, è pari, per l'anno 2016, ad 100.324,00 €.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n.384/92 (convertito in L. n.438/1992), 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2016, l'importo di 46.123,00 € che rapportato a 12 mesi è pari a 3.844,00 € e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di 100.324,00 €.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 100.324,00 € e fino all'importo annuo di 731.362,00 €.

4.2 Già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad 322,00 €.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 166/1997 (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 322,00 € e fino all'importo giornaliero di 2.344,00 €.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2016, l'importo di 148,00 € e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 322,00 €.

APPENDICE X **NOTA TECNICA ILO**

Nota riguardante la scelta del profilo del lavoratore tipo e la determinazione dei salari di riferimento

1- Profilo del lavoratore tipo (art.65 punto 6 e art.66 punto 6)

Art.65, punto 6, lettera (b)

Il lavoratore qualificato di sesso maschile al quale si fa riferimento in questo articolo, è stato scelto in conformità del punto 6, lettera b) e del successivo punto 7, nell'ambito degli operai appartenenti al settore "Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti" nel quale si registra il maggior numero di occupati nel settore manifatturiero.

Art.66, punto 6, lettera (b)

Il lavoratore non qualificato di sesso maschile al quale si fa riferimento in questo articolo, è stato scelto in conformità del punto 6, lettera b) e del successivo punto 7, nell'ambito degli operai appartenenti al settore "Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti" nel quale si registra il maggior numero di occupati nel settore manifatturiero.

L'"Osservatorio statistico INPS sui lavoratori dipendenti" per l'anno 2014 (ultimo disponibile) di cui alla tabella successiva, fornisce un'evidenza statistica di quanto affermato.

La tipologia delle attività manifatturiere elencate nella sottostante tabella, fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002.

La categoria presa a riferimento "Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti", presenta una netta prevalenza di numero di lavoratori rispetto alle altre categorie e può essere assimilata alla analoga categoria "35. Manufacture of metal products, except machinery and transport equipment" contenuta nell'ADDENDUM 1 del Codice (International standard industrial classification of all economic activities).

Fonte: INPS - Osservatorio sui lavoratori dipendenti - ANNO 2014

Settore : Attività manifatturiere

OPERAI

	Numero		
	Maschi	Femmine	TOTALE
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	377.213	42.365	419.578
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici	209.229	26.170	235.399
Industrie alimentari e delle bevande	161.973	93.967	255.940
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	86.195	25.827	112.021

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	84.856	11.003	95.859
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere	83.765	28.778	112.543
Metallurgia	78.286	4.098	82.385
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.	77.887	20.947	98.834
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	63.933	12.535	76.468
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	59.956	13.569	73.524
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio	57.777	6.891	64.668
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria, selleria e calzature	52.746	46.209	98.954
Industrie tessili	45.124	45.519	90.642
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	42.140	2.750	44.890
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta	39.963	6.259	46.222
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati	35.977	10.570	46.547
Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce	31.114	79.830	110.944
Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi	26.771	17.575	44.346
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni	20.310	8.746	29.056
Recupero e preparazione per il riciclaggio	12.857	989	13.846
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	5.351	99	5.450
Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici	2.439	743	3.181
Industria del tabacco	248	156	404
Complesso Settore manifatturiero	1.656.110	505.595	2.161.701

2- Determinazione dei salari di riferimento

(art.65 punto 9 e art.66 punto 7– standard ai quali fare riferimento per i pagamenti periodici)

I salari degli operai qualificati e non qualificati di sesso maschile, di cui ai paragrafi precedenti, sono stati determinati sulla base del decreto 4/3/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce il costo medio del lavoro per operai e impiegati dipendenti da imprese dell'industria metalmeccanica privata, categoria contrattuale nella quale rientra l'attività manifatturiera presa a riferimento per la scelta del lavoratore-tipo (cfr. allegato Decreto 4/3/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Più in particolare sono state considerate le retribuzioni annue comprensive degli oneri aggiuntivi quali festività retribuite e tredicesima (TOTALE "A"+ TOTALE "B") riferite ad un operaio del settore manifatturiero di I livello (typical unskilled male worker in manufacturing) e di III livello (typical skilled male worker in manufacturing).

Inoltre sulla base delle evidenze contenute negli osservatori statistici dell'INPS (vedi tabella sotto), è stata operata una correzione del +2,1% per tener conto del gap retributivo specifico legato alle differenze di genere.

Fonte: INPS - Osservatorio sui lavoratori dipendenti - ANNO 2014

Settore : Attività manifatturiere

OPERAII

	Numero			Retribuzioni lorde medie			Variazione rispetto alla media	
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti	377.213	42.365	419.578	22.662,44	17.919,73	22.190,12	2,1%	-19,2%

A partire dalla retribuzione di riferimento per il 2015 rispettivamente di € 18.563,65 (unskilled) e € 22.709,33 (skilled), sono state sviluppate a ritroso le retribuzioni di tutta la vita lavorativa applicando i tassi di variazione degli indici delle retribuzioni lorde per ULA (ISTAT) per il settore manifatturiero.

In mancanza dei tassi di variazione delle retribuzioni lorde per le retribuzioni più risalenti nel tempo si è adottata una proxy costituita dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorata dello 1,0%, parametro quest'ultimo stimato in base alla dinamica contrattuale degli ultimi 15 anni.

E' interessante notare come la retribuzione contenuta nell'Osservatorio INPS sia molto prossima al valore determinato sulla base della tabella ministeriale.

Di seguito le linee salariali determinate come sopra specificato, per ciascun anno solare e per un periodo temporale molto ampio in relazione alle esigenze di calcolo delle prestazioni di vecchiaia nei vari regimi, legate alla intera vita lavorativa dell'assicurato.

Anno	a skilled manual male employee (Livello III)	an ordinary manual male labourer (Livello I)
2015	22.709,33	18.563,65
2014	22.395,79	18.307,35
2013	21.913,69	17.913,26
2012	21.421,01	17.510,52
2011	20.837,56	17.033,58
2010	20.191,43	16.505,41
2009	19.396,19	15.855,34
2008	19.015,87	15.544,45
2007	18.197,00	14.875,07
2006	17.822,72	14.569,12
2005	17.022,66	13.915,11
2004	16.510,82	13.496,71

2003	15.952,48	13.040,30
2002	15.427,93	12.611,51
2001	14.993,13	12.256,08
2000	14.570,58	11.910,67
1999	14.077,86	11.507,89
1998	13.721,11	11.216,27
1997	13.347,38	10.910,77
1996	12.983,83	10.613,59
1995	12.377,34	10.117,82
1994	11.632,84	9.509,23
1993	11.089,46	9.065,04
1992	10.541,31	8.616,96
1991	9.907,25	8.098,65
1990	9.224,63	7.540,64
1989	8.613,10	7.040,75
1988	8.004,74	6.543,45
1987	7.551,64	6.173,07
1986	7.151,17	5.845,71
1985	6.677,10	5.458,18
1984	6.092,24	4.980,09
1983	5.459,00	4.462,45
1982	4.706,03	3.846,94
1981	4.011,96	3.279,57
1980	3.351,68	2.739,82
1979	2.745,03	2.243,91
1978	2.352,21	1.922,80
1977	2.074,26	1.695,59
1976	1.741,61	1.423,67
1975	1.482,22	1.211,63
1974	1.253,99	1.025,07

CONSIGLIO D'EUROPA
REPORT BIENNALE
DEL
CODICE EUROPEO DI SICUREZZA SOCIALE

(ARTICOLO 76 – PARTI NON PREVISTE
NELLA RATIFICA DEL CODICE
O IN NOTIFICA FATTA SUCCESSIVAMENTE)

STRASBOURG

REPORT

Presentato dall'Italia conformemente alle disposizioni dell'articolo 76 del Codice europeo di Sicurezza sociale per il periodo dal **1° luglio 2014 al 30 giugno 2016**, sullo stato della legislazione e della sua applicazione nazionale, concernente le disposizioni delle parti II, III, IV, IX e X del Codice europeo di Sicurezza sociale, non specificate nella sua ratifica, o in una successiva notifica.

PARTE III

PRESTAZIONI DI MALATTIA

Riferimenti normativi

- Art. 7, Legge n. 831 del 24 aprile 1938 concernente “*l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare*”;
- Art. 4, D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970 “*Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi*”;
- Art. 6, comma 15, Decreto Legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1988, n. 48, “*Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.*”;
- Legge n. 335 dell’8 agosto 1995 “*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*”;
- Art. 1, comma 788, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)*”;
- Art. 24, comma 26, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”.